

	<p>COMUNE DI POPPI (AR)</p> <p><i>Ufficio Elettorale</i></p> <p>Telefono 0575*50.22.18</p> <p>PEC: c.poppi@postacert.toscana.it</p> <p>Indirizzo E-MAIL: demografici.poppi@casentino.toscana.it</p>	
---	--	---

RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO SCRUTATORI

**Al Signor SINDACO
del COMUNE di
POPPI - Sede**

Protocollo num. _____ del _____

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
e residente in Poppi in _____ n. _____

CHIEDE

di essere iscritto/a nel nuovo albo unico degli scrutatori di cui alla legge 8/3/1989, n.95 successivamente modificata dalla legge 21/3/1990, n.53 e dalla legge 3/4/1999, n.120.

A tal fine dichiara di:

1. essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Poppi;
2. di avere assolto gli obblighi scolastici in quanto in possesso del titolo di studio di:

3. non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del T.U. 30/3/1957 n.361 e n.23 del T.U. 16/5/1960 n.570;
4. avere / non avere svolto tale funzione in precedenti consultazioni elettorali.

Poppi, il _____

Firma leggibile

Si allega documento di identità

<p align="center">Art. 38 del T.U. 30/3/1957 n.361</p> <p>1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.</p>	<p align="center">Art. 23 del T.U. 16 maggio 1960 n.570</p> <p>1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione</p>
--	---

(*)L'obbligo scolastico si ritiene assolto:

•• **per i nati entro il 31/12/1951** con il conseguimento della licenza di 5° elementare, o se non si è conseguito a licenza elementare, con la frequenza di 8 anni di studio fino al compimento del 14° anno di età

•• **per i nati dal 01/01/52** con il conseguimento della licenza media o, se non si è conseguito la licenza media, con la frequenza di 8 anni di studio fino al compimento del 15° anno di età.

•• **per i nati dal 01/01/1994** l'obbligo d'istruzione si intende assolto dopo 10 anni di scuola

•• **Legge 20 gennaio 99 n. 9 :**

ART. 1 A decorrere dall'**anno scolastico 1999-2000** l'obbligo di istruzione è elevato da otto a 10 anni.

L'istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale. (Omissis)

ART.5 In prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, **le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una classe**

di scuola elementare o media, ad eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo già negli anni precedenti in base alla previgente normativa